







## PR Veneto FESR 2021-2027

Azione 1.1.3 B

## Bando per il consolidamento delle start-up innovative

Approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 492 del 26 aprile 2023 pubblicata sul BUR n. 59 del 28 aprile 2023.

## **FAQ**

(aggiornate al 30/06/2023)

La raccolta delle seguenti *Frequently Asked Questions* riguarda il "Bando per il consolidamento delle start-up innovative", approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 492 del 26 aprile 2023 pubblicata sul BUR n. 59 del 28 aprile 2023.

## DOMANDE E RISPOSTE RELATIVE ALLA FASE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

- 1.
- D. Può presentare domanda di sostegno un'impresa già costituita entro la data di pubblicazione sul BUR del Bando, la quale decide di iscriversi nella sezione speciale del registro delle imprese dedicata alle start-up innovative dopo tale data?
- R. Sì, lo status di "start-up innovativa", che si acquisisce con l'iscrizione alla specifica sezione speciale del registro delle imprese, deve essere acquisito alla data di presentazione della domanda di sostegno (rif. articolo 4 del Bando, comma 1, lettera b). In ogni caso, la data di costituzione dell'impresa non può essere successiva alla data di pubblicazione del Bando nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 59 del 28 aprile 2023 (rif. articolo 4 del Bando, comma 1, lettera c).
- 2.
- D. Il Bando stabilisce che la permanenza massima dell'impresa iscritta alla sezione speciale delle start-up innovative è di 60 mesi. Tuttavia, durante la fase emergenziale (covid-19) è stata prevista una proroga dei termini di ulteriori 12 mesi. Qual è pertanto il termine massimo a cui fare riferimento?

- R. La permanenza nella Sezione speciale del Registro Imprese è di 60 mesi dalla data di costituzione dell'impresa (fa fede la data riportata nell'Atto costitutivo), termine straordinariamente prorogato di ulteriori 12 mesi nel solo caso di start-up innovative già iscritte nella suddetta sezione speciale entro la data 19 maggio 2020 (rif. articolo 38, comma 5 del Decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020). Pertanto, le start-up innovative iscritte nella suddetta sezione speciale in data successiva non possono beneficiare di tale ulteriore termine. Si veda anche la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3724/C del 19 giugno 2020 prot. n. 147301. A titolo esemplificativo:
  - le imprese iscritte nella sezione speciale prima del 19 maggio 2020 alla data di presentazione della domanda non devono essere costituite da più di 72 mesi (60+12);
  - le imprese iscritte nella sezione speciale dopo il 19 maggio 2020 alla data di presentazione della domanda non devono essere costituite da più di 60 mesi (60).
- 3.
  D. La PMI innovativa può presentare domanda di sostegno?
  - R. No. Può presentare domanda di sostegno esclusivamente la start-up innovativa. Qualora dopo la presentazione della domanda di ammissione al sostegno siano venuti meno i requisiti per il mantenimento dello status di start-up innovativa, l'azienda richiedente dovrà cancellare la propria registrazione dalla sezione speciale delle start-up innovative per iscriversi, se sussistono i requisiti, nella sezione speciale destinata alle PMI innovative; l'operazione deve compiersi senza soluzione di continuità, ossia la cancellazione dalla sezione speciale in qualità di start-up innovativa e quella di iscrizione nella sezione speciale in qualità di PMI innovativa dovranno riportare stessa data.

Solo nella circostanza sopra descritta la PMI Innovativa può diventare destinataria dell'agevolazione.

Si ricorda a tal proposito che l'articolo 13, comma 1 lettera d), stabilisce di "dare tempestiva comunicazione ad AVEPA, a mezzo PEC (protocollo@cert.avepa.it) ed entro il termine di 30 giorni, delle eventuali variazioni relative alla start-up innovativa beneficiaria, quali l'eventuale iscrizione alla sezione speciale delle PMI innovative e le variazioni di natura societaria, o altra variazione comunque oggetto di comunicazione alla Camera di Commercio così come disposto all'articolo 18, comma 6".

- 4.
- D. È soggetto ammissibile una media impresa o una grande impresa con status di start-up innovativa?
- R. No. Il presente Bando impedisce la concessione di benefici economici a imprese diverse da quelle di dimensione micro o piccola, in accordo con quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 651/2014, articolo 22, applicato per il Bando di cui trattasi.

- 5.
- D. Nel caso in cui il personale della start-up innovativa lavori a distanza (non nella sede legale della start-up innovativa) è soddisfatto il requisito di "localizzazione", richiesto dall'articolo 3 e 4, comma 1, lettera e) del Bando?
- R. Per la natura del PR Veneto FESR 2021-2027 e della Strategia di specializzazione S3 Veneto deve essere evidente che le attività progettuali e i risultati del progetto di consolidamento devono essere realizzati nella Regione del Veneto.
- 6.
- D. Il documento "Modalità operative di rendicontazione" (Allegato C) prescrive che i beni strumentali materiali (categoria di spesa A.1) devono essere consegnati, installati e messi a disposizione presso l'unità operativa ed utilizzati esclusivamente nell'unità operativa identificata quale localizzazione dell'intervento. Nel caso di un progetto di consolidamento che prevede di testare il prodotto su larga scala con i potenziali clienti (IRL 7), il bene strumentale deve poter essere installato in altre sedi per i test di convalida. Può questa circostanza costituire una eccezione a quanto indicato nell'Allegato C?
- R. Sì. Il bene strumentale materiale in quanto strettamente funzionale agli obiettivi definiti nel progetto può essere collocato per le attività relative al livello IRL 7 all'esterno dell'unità operativa esclusivamente per l'attività di test. L'unità operativa deve comunque rimanere destinataria delle attività di progetto e dei relativi investimenti. In fase di presentazione della domanda di sostegno, il richiedente nella domanda di ammissione in SIU e nell'Allegato B Modello descrittivo del progetto deve indicare esattamente il luogo in cui è posto il bene per le opportune verifiche e motivare l'ubicazione all'esterno dell'unità operativa in relazione all'attività di test svolta.
- 7.
- D. Nell'ambito dell'applicazione della metodologia IRL Investment Readiness Level, che cosa si intende con il termine "convalida"?
- R. Per "convalida" si intende l'evidenza documentale che lo specifico processo messo in atto nei diversi livelli di IRL sia in grado di dar luogo in modo riproducibile (e quindi con elevato grado di sicurezza) ad un risultato conforme alle specifiche e alle caratteristiche di qualità stabilite per quel livello di IRL. A titolo esemplificativo: la convalida dell'offerta di prodotto Unique Value Proposition (IRL 5), realizzata attraverso interviste mirate con i potenziali clienti al fine di verificare che la proposta di valore sia unica e inimitabile per il cliente e generare potenziale interesse per il mercato, può essere effettuata utilizzando il Value Proposition Canvas che può costituire una evidenza documentale del processo di convalida.
- 8.
- D. È sempre obbligatorio dimostrare idonea sostenibilità finanziaria?
- R. Sì, costituisce requisito di ammissibilità dimostrare idonea sostenibilità finanziaria alla data di presentazione della domanda di sostegno (articolo 4,

comma 1, lettera h del bando) e tale requisito, come disposto all'articolo 11 "Valutazione delle domande", comma 3, lettera g), deve essere soddisfatto attraverso uno tra i due algoritmi previsti.

- 9.
- D. Al fine di dimostrare il requisito della "sostenibilità finanziaria" attraverso il Capitale Sociale e Finanziamenti a debito (CS+F>=SP\*0,40), è possibile considerare anche il finanziamento effettuato dai soci?
- R. Sì. Il finanziamento effettuato a vario titolo dai soci a favore della società partecipata è ammesso. Si richiama a tal proposito l'articolo 11, comma 3, lettera q) del Bando: << I versamenti dovranno essere rappresentati nel passivo dello Stato Patrimoniale. La raccolta di fondi presso soci può essere effettuata esclusivamente presso i soci che detengono almeno il 2 per cento del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato e siano iscritti nel libro soci da almeno tre mesi, purché tale facoltà sia prevista nello statuto della società. In tal caso è necessario allegare alla domanda di sostegno il verbale del Cda, o dell'assemblea dei soci, oppure dichiarazione dell'amministratore per le S.R.L. a Socio Unico, in cui si delibera di utilizzare la forma giuridica del soci, specificando la natura fruttifera o dell'operazione.>>. Avepa provvederà a richiedere in sede di istruttoria delle domande di sostegno copia del passivo dello stato patrimoniale che evidenzi tale forma di finanziamento. In ogni caso l'assenza della rappresentazione nel passivo dello Stato Patrimoniale a chiusura del bilancio di esercizio relativo all'anno di finanziamento costituisce motivo di decadenza per il venir meno del requisito di ammissibilità.
- 10.
  - D. Da che data si possono imputare le spese al progetto?
  - R. Le spese possono essere sostenute e quindi riconosciute dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di ammissione al contributo e in ogni caso devono essere sostenute e pagate entro la presentazione della domanda di saldo, la quale non può essere inviata oltre il 4 marzo 2025 (ore 17.00).
- 11.
  - D. Rispetto al criterio di selezione "F2) Interesse industriale in termini di partnership economiche e commerciali attivabili con un'altra azienda che già opera sul mercato", è possibile presentare una manifestazione d'interesse industriale da parte di una impresa che riveste anche il ruolo di fornitore?
  - R. Si. Il Bando non prevede preclusioni in merito.
- 12.
  - D. La manifestazione d'interesse industriale per la successiva commercializzazione del prodotto o servizio sviluppato dalla start-up innovativa, può essere fornita da un'impresa estera (criterio di selezione F2 di cui all'articolo 11, comma 5 del Bando)?

R. Si. Il Bando non prevede limitazioni in merito. Qualora la manifestazione d'interesse non sia resa in italiano, si raccomanda di presentare il documento in lingua inglese.

13.

- D. L'assunzione di un socio (con qualifica di ricercatore/personale altamente qualificato) costituisce condizione di attribuzione del punteggio previsto dal criterio di selezione K2 di cui all'articolo 11, comma 5, del Bando?
- R. Si ritiene che la Commissione Tecnica di Valutazione possa dare una valutazione positiva nel caso in cui il socio venga effettivamente assunto come dipendente subordinato, purché si tratti di personale altamente qualificato (ricercatori/personale altamente qualificato) e sussistano le idonee condizioni di compatibilità in base alle cariche ricoperte, a titolo esemplificativo nel caso di socio consigliere con specifiche e limitate deleghe:
  - che il potere deliberativo (come regolato dall'atto costitutivo e dallo statuto), diretto a formare la volontà della start-up innovativa, sia affidato all'organo (collegiale) di amministrazione della società nel suo complesso e/o ad un altro organo sociale espressione della volontà imprenditoriale il quale esplichi un potere esterno;
  - che sia fornita la rigorosa prova della sussistenza del vincolo della subordinazione e cioè dell'assoggettamento del lavoratore interessato, nonostante la carica sociale, all'effettivo potere di supremazia gerarchica (potere direttivo, organizzativo, disciplinare, di vigilanza e di controllo) di un altro soggetto ovvero degli altri componenti dell'organismo sociale a cui appartiene;
  - il soggetto svolga, in concreto, mansioni estranee al rapporto organico con la società; in particolare, deve trattarsi di attività che esulino e che pertanto non siano ricomprese nei poteri di gestione che discendono dalla carica ricoperta o dalle deleghe che gli siano state conferite.

Si veda INPS messaggio n. 3359 del 17/09/2019. Sono esclusi anche gli inquadramenti atipici (collaborazioni per amministratori).

14.

- D. La manifestazione d'interesse industriale di cui al criterio di selezione F2 previsto dall'articolo 11, comma 5, del Bando, può essere rilasciata da una Associazione di categoria?
- R. No. Possono essere considerate idonee le manifestazioni di interesse rese da soggetti che svolgono una prevalente attività d'impresa; pertanto, soggetti iscritti al registro imprese o ad analogo registro nel caso di imprese estere. Poiché l'associazione di categoria è di norma iscritta al solo REA (che non corrisponde al registro imprese), non può pertanto considerarsi un soggetto che svolge una prevalente attività d'impresa.

15.

D. I beni strumentali da acquistare per il progetto di consolidamento possono essere utilizzati anche per la normale attività d'impresa? A titolo esemplificativo, è ammesso l'acquisto di strumenti informatici quali personal computer, laptop, tablet, smartphone?

R. Sono riconosciute le spese per l'acquisto di beni strumentali solo se strettamente funzionali all'attività d'impresa e agli obiettivi definiti nel progetto (articolo 6, comma 1, lett. a) del Bando).

Pertanto, i beni strumentali esposti nel preventivo dovranno identificare un chiaro ed evidente utilizzo specifico che esuli da una normale attività amministrativa d'impresa. Tale requisito verrà verificato in fase di ammissione della domanda di sostegno sulla base delle informazioni riportate nella domanda di sostegno e nella descrizione del progetto.

16.

- D. È possibile prevedere spese per il personale?
- R. Si, la spesa per il personale corrisponde alla categoria "E. Spese di personale" ed è riconosciuta con tasso forfettario secondo quanto previsto all'art. 55, comma 1 del Reg. UE 1060/2021.

Si fa presente che le spese riconosciute con l'applicazione di un tasso forfettario calcolato su altri costi reali sostenuti vengono riconosciute sulla base degli obiettivi effettivamente raggiunti, come dimostrato dagli output di progetto (fisici e documentali) realmente conseguiti rispetto a quanto è stato previsto nell'Allegato B "Modello descrittivo del progetto", pertanto non necessitano della produzione di alcuna documentazione di spesa sostenuta e pagata.

Il beneficiario è comunque tenuto a dimostrare in fase di rendicontazione che almeno una risorsa umana viene coinvolta nel progetto. In particolare, per le imprese che non impiegano personale e in cui il lavoro è fornito dal titolare dell'azienda e dai suoi amministratori, dai soci lavoratori o da altri soggetti titolari di cariche o qualifiche, il rappresentante legale della start up innovativa deve rilasciare un'autodichiarazione (resa ai sensi dell'articolo 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) in cui si attesti che il/i titolare/i, amministratore/i, socio/i lavoratore/i o altro soggetto titolare di cariche o qualifiche ha lavorato direttamente nel progetto.

Si veda il documento "Modalità operative di rendicontazione" (Allegato C), paragrafo 3.2, lettera E. Spese di personale.

17.

- D. La start-up innovativa che non ha dipendenti, può prevedere nelle spese del personale quelle per i soci?
- R. Si. Per le imprese che non impiegano personale e in cui il lavoro è fornito dal titolare dell'azienda e dai suoi amministratori, dai soci lavoratori o da altri soggetti titolari di cariche o qualifiche, in fase di predisposizione del rendiconto il rappresentante legale della start up innovativa deve rilasciare un'autodichiarazione (resa ai sensi dell'articolo 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) in cui si attesti che il/i titolare/i, amministratore/i, socio/i lavoratore/i o altro soggetto titolare di cariche o qualifiche ha lavorato direttamente nel progetto. Si rimanda al documento "Modalità operative di rendicontazione" (Allegato C), paragrafo 3.2, lettera E. Spese di personale.

18.

D. È ammissibile la spesa per materiale di consumo scientifico?

R. No. Nessuna spesa è prevista per l'acquisto di materiale di consumo.

19.

- D. Sono ammissibili i costi per la produzione/validazione di una preserie di prodotto (da validare) in fase IRL 7?
- R. Sì, nel solo caso in cui si tratti di una attività interamente esternalizzata che pertanto viene trattata alla stregua di servizi esterni. Tale spesa rientra nella categoria di spesa C.2 "Consulenze specialistiche e servizi esterni di validazione del Modello di Business".

20.

- D. È ammissibile la spesa per l'acquisto di un software?
- R. Si, è ammesso l'acquisto di software come riportato nel documento "Modalità operative di rendicontazione" (Allegato C), paragrafo 3.2, punto A.2. Beni strumentali immateriali.

21.

- D. Sono ammesse le spese per la realizzazione di un software?
- R. Si, sono riconosciute le spese per lo sviluppo di un software. Trattandosi di attività di natura intellettuale, i costi potranno rientrare nella categoria di spesa calcolata con tasso forfettario E. "Spese di personale", salvo eventuali altre spese per le pertinenti attrezzature o consulenze.

22.

- D. È necessario allegare il curriculum dei fornitori tra la documentazione richiesta per la presentazione della domanda di ammissione al contributo?
- R. No, il curriculum dei fornitori va allegato in fase di rendicontazione per le sole categorie di spesa C.1 Consulenze specialistiche e servizi esterni di carattere tecnico-scientifico e C.2. Consulenze specialistiche e servizi esterni di validazione del Modello di Business qualora il fornitore sia persona fisica o giuridica non rientrante in una delle tipologie elencate nel documento "Modalità operative di rendicontazione" (Allegato C), paragrafo 3.2, pag. 25 di 36.

23.

- D. Le consulenze specialistiche e servizi esterni (categoria di spesa C.1 e C.2) sono ammissibili solo se svolte da fornitori elencati all'articolo 6, comma 2, del Bando?
- R. No, trattasi di un elenco indicativo per le categorie C.1 e C.2. Solo per le consulenze specialistiche e servizi esterni di accompagnamento alla brevettazione e alla tutela degli asset immateriali (categoria di spesa C.3) sono state identificate specifiche tipologie di fornitori. Si rimanda al documento "Modalità operative di rendicontazione" (Allegato C), paragrafo 3.2, punto C., pp. da 22 a 26.

24.

- D. I fornitori per le consulenze specialistiche e servizi esterni (categoria di spesa C.1 e C.2) devono essere iscritti nel portale Innoveneto nell'elenco dei manager?
- R. No, l'iscrizione nell'Elenco regionale dei Temporary Manager, dei Temporary Export Manager e dei Manager dell'Innovazione, Sezione "Manager dell'Innovazione Innovation Manager", presso Innoveneto <a href="https://www.innoveneto.org/elenco-dei-manager">https://www.innoveneto.org/elenco-dei-manager</a>, è richiesta solo per il profilo specialistico "Manager dell'innovazione". L'accreditamento deve essere propedeutico allo svolgimento dell'attività di consulenza svolta per il progetto di consolidamento.

25.

- D. Sono ammesse le spese sostenute dalla start-up innovativa nei confronti di fornitori che detengono quote di partecipazione nella start-up?
- R. No, non sono ammissibili le spese sostenute verso soggetti che detengono quote di partecipazione nella start-up innovativa.

  Sono comunque esclusi da tale limitazione: le società pubbliche di partecipazione o società di capitale di rischio esercitanti regolare attività di investimento in imprese non quotate («business angels»), le università o centri di ricerca senza scopo di lucro, gli incubatori certificati, gli investitori istituzionali, ossia i soggetti indicati all'Allegato 1 al Regolamento (UE) 651/2014, articolo 3, comma 2, lettere a) (eccetto le persone fisiche o i gruppi di persone fisiche), b), c);

26.

- D. L'università può fornire consulenze specialistiche e servizi esterni (categorie di spesa C.1 e C.2) se detiene una partecipazione nella start-up innovativa che presenta domanda di sostegno?
- R. Sì, l'università può fornire le consulenze e i servizi che rientrano nelle categorie di spesa C.1 e C.2 in quanto è tra i soggetti esclusi dalla limitazione prevista all'articolo 7, comma 1, primo punto dell'Allegato A al Bando perché tra i soggetti indicati all'Allegato 1 al Regolamento (UE) 651/2014, articolo 3, comma 2, lettere a) (eccetto le persone fisiche o i gruppi di persone fisiche), b), c).

27.

- D. Può partecipare al bando una start-up innovativa che opera nel settore agricolo svolgendo attività di supporto alla produzione vegetale (es. codice Ateco 01.61)?
- R. Sebbene il Bando all'articolo 4 ritenga non ammissibili le start-up innovative che operano nei settori di cui all'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 (pesca, acquacoltura, produzione primaria di prodotti agricoli), tale limitazione non si applica agli aiuti concessi alla ricerca e sviluppo come specificato all'articolo 1, paragrafo 3, lettere a) e b) del suddetto Regolamento. Considerata la peculiarità delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione del

progetto di consolidamento della start-up innovativa, si ritiene che la start-up innovativa operante nel settore agricolo/pesca possa partecipare al bando.

ATTENZIONE: IL DOCUMENTO PUÒ ESSERE OGGETTO DI SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI, MEDIANTE L'INSERIMENTO DI NUOVE DOMANDE.